



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel. +39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 23/12/2022

Sommario:

NATALE 2022	3
MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE L.N.D.	3
MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE	3
CHIUSURA COMITATO REGIONALE	4
CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 DATA INIZIO SECONDA FASE DOMENICA 22/01/2023	4
RECUPERO GARE SOSPENSE E/O NON DISPUTATE	4
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	4
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	4
CIRCOLARE N. 53 DELLA L.N.D.	4
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	5
SEGRETARIA	5
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2022/2023 – TROFEO DIEGO MERI	5
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2022/2023	5
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 2022/2023 – TROFEO STELIO MARTINI	5
COPPA REGIONE AMATORI – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	6
SVINCOLI ART. 109	7
TERMINI DI TESSERAMENTO	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	13
SEGRETARIA	13
INCONTRO INFORMATIVO	13
OPEN DAY 2022	13
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI	13
TORNEI AUTORIZZATI	13
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	14
SEGRETARIA	14
TORNEI AUTORIZZATI	14
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	14
CHIUSURA DELEGAZIONE	14
CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES U19 PROV. TS	14
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	15
RISULTATI GARE	15
GIUSTIZIA SPORTIVA	15
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	15

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	16
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	16
ERRATA CORRIGE	22

Natale 2022

Messaggio Augurale del Presidente L.N.D.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e il nuovo anno alle porte, voglio fare i miei più sinceri auguri alla grande comunità sportiva della Lega Nazionale Dilettanti che ora ho l'onore di presiedere. L'occasione non è banale: dopo molto tempo, e attraverso tanti momenti difficili, ci siamo finalmente riavvicinati a quel concetto di normalità messo duramente alla prova negli ultimi tre anni segnati dalla pandemia, durante i quali anche una cosa semplice come giocare a calcio poteva essere una montagna da scalare.

Adesso che l'intera attività agonistica è tornata a pieno regime senza alcun tipo di restrizioni, con un pensiero in particolare a quella giovanile, si fanno di nuovo largo quelle sensazioni piacevoli nel vedere migliaia di ragazzi e di ragazze divertirsi in ogni campo d'Italia. Che poi altro non è che l'essenza stessa della LND e di quell'esercito di volontari che la compone, senza i quali provare questa gioia non sarebbe davvero possibile. Sarà bellissimo celebrare questo legame nella festa che più ci rappresenta, il Torneo delle Regioni, pronto a riunirci di persona a quattro anni di distanza dall'ultima edizione in due grandi eventi attesi in primavera in Piemonte/Valle d'Aosta e in Veneto.

Purtroppo le difficoltà non sono ancora giunte al termine per il calcio di base, chiamato ad affrontare altri problemi come il rincaro dei costi energetici e le criticità legate alla riforma dello sport. Su questi due fronti si rinnova il nostro impegno a tutela delle società nel confronto con i nuovi rappresentanti delle istituzioni, le cui prime riflessioni a riguardo lasciano per la verità ben sperare per la tenuta dell'intero sistema dilettantistico in questa fase delicata.

Alla famiglia della Lega Nazionale Dilettanti l'augurio di trascorrere un felice e sereno Natale e che il nuovo anno porti con sé tante soddisfazioni per tutti coloro che rendono questo sport così speciale.

Giancarlo Abete

Natale 2022

Messaggio Augurale del Presidente del Comitato Regionale

Con l'imminente arrivo delle feste Natalizie e del nuovo anno voglio condividere con Voi un messaggio di speranza e di sentimento profondo che ci lega ed unisce in questo periodo.

Si chiude un anno in cui abbiamo compiuto un ulteriore, importante, passo verso il ritorno alla tanto sospirata normalità, ma in cui le difficoltà non sono mancate. Il mio grazie va a tutti i dirigenti e volontari che quotidianamente, nonostante tutto, continuano nella loro opera per mettere al centro delle società sportive i nostri ragazzi, i nostri atleti con i loro desideri e le loro passioni.

I nostri ragazzi siano ancora al centro di ogni progetto, possano continuare a divertirsi in maniera spensierata sui campi da gioco crescendo secondo i valori che lo sport regala.

Il Natale possa rafforzare la sinergia e la disponibilità che, fino ad oggi, hanno caratterizzato i nostri rapporti. Mi auguro che queste festività vi permettano di alimentare l'entusiasmo, l'amore e la dedizione con cui coltivate la vostra passione e possa donare a voi e alle vostre famiglie tanta gioia.

Buon Natale, il nuovo anno porti gioia e serenità per tutti coloro che rendono questo sport il più bello del mondo.

Ermes Canciani

CHIUSURA COMITATO REGIONALE

Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi per ferie:

da Martedì 27 Dicembre 2022

a Giovedì 05 Gennaio 2023

Per comunicazioni urgenti si invitano le società a scrivere una e-mail all'indirizzo

segreteria.fvg@lnd.it

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 DATA INIZIO SECONDA FASE DOMENICA 22/01/2023

RECUPERO GARE SOSPENSE E/O NON DISPUTATE

Si comunica che tutte le gare sospese e/o non disputate per le quali non è pervenuto un accordo per il recupero, sono state fissate d'ufficio dallo scrivente C.R.

Le stesse appaiono nella sezione "variazione gare" evidenziate in giallo.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare N. 53 della L.N.D.

Di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 53 della L.N.D. dd. 20/12/2022:

OGGETTO: Manuale utente Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Si informa che Sport e Salute, unitamente al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato l'aggiornamento del "Manuale utente" del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il quale contiene una sezione dedicata alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (punto 6.3).

Tale documento è reperibile tramite la URL <https://registro.sportesalute.eu/>, nell'apposita sezione "Guide Utente"

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2022/2023 – TROFEO DIEGO MEROI

Si ricorda che la gara di finale della manifestazione di cui all'oggetto tra le società

BRIAN LIGNANO CALCIO – CHIONS

si disputerà

SABATO 07/01/2023 alle ore 15.00

Campo di Via Giovanni XXIII a Tamai di Brugnera (PN)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2022/2023

Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare di semifinale si sono qualificate per la FINALE della manifestazione di cui all'oggetto le società

SACILESE – U.FINCANTIERI MONFALCONE

La gara si disputerà

DOMENICA 08/01/2023 alle ore 15.00

Campo di Via Boito a Monfalcone (GO)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 2022/2023 – TROFEO STELIO MARTINI

***Vincente Coppa Italia Calcio a Cinque
2022/2023***

“Trofeo Stelio Martini”

A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988

Si è svolta Venerdì 16 Dicembre u.s. sul campo neutro di Torre di Pordenone (PN) la Finale della Coppa Italia Calcio a Cinque tra le Società TARCENTO FUTSAL e C5 MANZANO BRN 1988.

Il risultato è stato:

TARCENTO FUTSAL – C5 MANZANO BRN 1988

2 – 5

Nel porgere alle Società finaliste il plauso e i complimenti per l'ambito traguardo raggiunto, riteniamo doveroso augurare alla **A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988** di rappresentare al meglio la nostra Regione nella fase nazionale di questa importante manifestazione.

COPPA REGIONE AMATORI – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Di seguito pubblichiamo le classifiche della prima fase della manifestazione di cui all'oggetto:

<u>GIRONE A</u>		<u>GIRONE B</u>	
ANCONA DUE	12	DEPORTIVO F.C.	12
A.C. LOVARIA	9	AMATORI CALCIO PIERIS	9
MUGLIA F.	6	INTER SAN SERGIO	6
WARRIORS	3	UNIONE CALCIO 3 STELLE	3
TAGLIAMENTO AMATORI	0	SAN LUIGI CALCIO	0

Alla luce delle classifiche sopra pubblicate si sono qualificate per le gare di semifinale le società:

ANCONA DUE, AC LOVARIA, DEPORTIVO FC e AMATORI CALCIO PIERIS

Le gare si svolgeranno come sotto riportato:

SEMIFINALE ANDATA - SABATO 14 GENNAIO 2023 ORE 14.30

AMATORI CALCIO PIERIS – ANCONA DUE

DEPORTIVO FC – AC LOVARIA **Via Tolmezzo, Tavagnacco (in accordo)**

SEMIFINALE RITORNO - SABATO 21 GENNAIO 2023 ORE 14.30

ANCONA DUE - AMATORI CALCIO PIERIS

AC LOVARIA – DEPORTIVO FC **Via Toscanini, Lovaria (su accordo)**

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno.

Se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

FINALE

La gara di finale della Coppa Regione Amatori 2022/2023 si svolgerà il 28.01.2023 su campo neutro che verrà individuato dallo scrivente Comitato Regionale.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

1. Per le gare di Coppa Regione Amatori, i tesserati incorrono in **una giornata di squalifica ogni DUE ammonizioni** inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
2. Le ammonizioni residue al termine della prima fase vengono azzerate.
3. Le squalifiche a giornata inflitte nelle gare della Coppa Regione Amatori non possono essere scontate nelle gare del Campionato Amatori e viceversa.
4. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Stagione Sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del seguente calciatore svincolato in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
5.242.842	GIORDANI Leonardo	04.01.2000	A.S.D. RIVE D'ARCANO FLAIBANO

TERMINI DI TESSERAMENTO

Di seguito ricordiamo i termini di tesseramento:

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

omissis...

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

omissis...

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

omissis...

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

omissis...

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

omissis...

b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

omissis...

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla LND a Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

omissis...

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

omissis...

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Segue Termini di Tesseramento

omissis...

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

omissis...

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

omissis...

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Trasferimenti di calciatrici "Giovani Dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane Dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

omissis...

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.

6. Trasferimenti di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

omissis...

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

omissis...

Segue Termini di Tesseramento

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

omissis...

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

Segue Termini di Tesseramento

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

omissis...

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

omissis...

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2021/2022** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

omissis...

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

omissis...

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

omissis...

2. Trasferimento di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi:

omissis...

b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", tesserati per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

omissis...

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022(ore 19.00)

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

INCONTRO INFORMATIVO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La Società **PORDENONE CALCIO s.r.l.** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2022-2023, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti, già programmato per il 22 dicembre 2022, non effettuato per indisponibilità del relatore:

Titolo: "LA TUTELA DEL MINORE NELL'ESPERIENZA SPORTIVA"

Data e ora: 20 gennaio 2023, ore 18.30

Relatore: dott. Ennio Martin, dott. Virginio Beacco, psicologi

Luogo: Centro Sportivo "Bruno de Marchi", Via Villanova di Sotto 9/a, Pordenone

OPEN DAY 2022

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

A seguito di quanto specificato nel CU FVG n.133 del 10/6/2022 e nel CU SGS n.1 per la s.s. 2022/23 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

[\(https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/\)](https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/)

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 20/12/2022 che integra e sostituisce a tutti gli effetti quelli precedentemente pubblicati.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati per il giorno 27 Dicembre 2022 per l'attività dei Centri Federali Territoriali di Cervignano del Friuli (UD) e Casarsa della Delizia (PN) e il Modello Autocertificazione da presentare debitamente compilato.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calcatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Torneo di Gennaio	Allievi U17	Provinciale	08/01/23	//	Magnano
Torneo Epifania	Giovanissimi U15	Provinciale	15/01/23	//	Magnano

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Torneo delle Affiliate	Pulcini C5	Nazionale	06/01/23	//	Maccan Prata C5
1° Torneo della Befana	Esordienti misti	Provinciale	06/01/23	//	Trieste Victory Academy
1° Torneo della Befana	Pulcini misti	Provinciale	06/01/23	//	Trieste Victory Academy
Torneo U13	Esordienti C5	Nazionale	08/01/23	//	Maccan Prata C5
Torneo Sperimentale C5 UD	Esordienti C5	Provinciale	14/01/23	15/01/23	Cronos
Torneo Indoor 2023	Pulcini misti	Regionale	14/01/23	05/02/23	Bisiaca
Torneo Sperimentale C5 TS	Esordienti C5	Provinciale	22/01/23	//	Opicina
Torneo Invernale Adriano Tuntar	Esordienti C5	Regionale	29/01/23	//	Opicina
Udine Youth Cup	Pulcini 2° anno	Nazionale	04/02/23	05/02/23	Donatello SSD Srl
Torneo Sperimentale C5 PN	Esordienti C5	Provinciale	04/02/23	19/02/23	Com. Fiume V.Bannia

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CHIUSURA DELEGAZIONE

Si ricorda che la Delegazione Provinciale di Trieste **rimarrà chiusa** nelle seguenti giornate:

MARTEDÌ 27 e MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022

da LUNEDÌ 2 a GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023

CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES U19 PROV. TS

Si pubblica di seguito la classifica del Campionato Juniores U19 Provinciale di Trieste, al termine del girone di andata:

JUNIORES U19 Provinciale TRIESTE

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. MUGLIA F.	25	11	8	1	2	25	10	15	0
POL. OPICINA	23	11	7	2	2	38	16	22	0
A.S.D. N.K. KRAS REPEN	22	11	7	1	3	21	11	10	0
A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO	22	11	7	1	3	38	15	23	0
ASD FC PRIMORJE 1924	20	11	6	2	3	19	14	5	0
A.S.D. SISTIANA SESLJAN	15	11	3	6	2	20	15	5	0
A.S.D. DOMIO	15	11	4	3	4	21	26	-5	0
S.S. VESNA	14	11	4	2	5	15	25	-10	0
U.S.D. BISIACA A.S.D.	11	11	3	2	6	16	23	-7	0
A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO	9	11	2	3	6	15	34	-19	0
S.S. S.GIOVANNI	7	11	2	1	8	11	24	-13	0
A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO	3	11	1	0	10	10	36	-26	0

Eventuali discordanze nella classifica sopra riportata (punteggio, gol fatti e subiti, etc.) dovranno essere comunicate per iscritto entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Nessuna comunicazione.

RISULTATI GARE

CAMPIONATO JUNIORES U19 PROV. TS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
ARIS SAN POLO CALCIO	- POLISPORTIVA SAN MARCO	4 - 2	
e non 4 - 0 come erroneamente pubblicato sul C.U. n. 47			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
BISIACA A.S.D.	- MUGLIA F.	2 - 0	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sciarelli Carlo nella seduta del 23/12/2022 ha adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO JUNIORES U19 PROV. TS

GARE DEL 22/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 BISIACA A.S.D.

Società sanzionata per il comportamento a fine gara di alcuni tesserati non identificati e sostenitori che si assembravano nella zona antistante agli spogliatoi e la cui presenza contribuiva ad innervosire gli animi di alcuni giocatori, con scambi di battute tra gli stessi, separatamente sanzionati. Le persone sono state poi allontanate dai Dirigenti della soc. Bisiaca, nei confronti dei quali si ritiene di non applicare sanzione, data la faticosa collaborazione prestata nell'immediatezza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LALA THEMI	(BISIACA A.S.D.)	AVELLINO ANTONIO	(MUGLIA F.)
MERGIANI THOMAS	(MUGLIA F.)		

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUCI SARBI	(BISIACA A.S.D.)	POTENZA NICOLAS	(BISIACA A.S.D.)
------------	------------------	-----------------	------------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

PALMADESSA ALESSANDRO (BISIACA A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROLLO NICHOLAS (MUGLIA F.)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente,
avv. Andrea Del Vecchio, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 15.12.2022, tenutasi a Udine, presso la sede della FIGC LND Delegazione Provinciale di Udine, P.le Repubblica Argentina n. 3 c/o Stadio Friuli Dacia Arena (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento 10/2022-2023/TFT del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Roberto Zuppin, Nicola Gigante, Ajmen Saliu, Samuele Rattin, Samuel Di Natale, Albion Jashari, Federico Ghidini e ASD FC Primorje 1924.

Il deferimento. Con atto del 18 novembre 2022, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

1. il sig. Roberto Zuppin, (società ASD FC Primorje 1924);
2. il sig. Nicola Gigante, (società ASD FC Primorje 1924);
3. il sig. Federico Ghidini, (tesserato con la società ASD Montebello Don Bosco);
4. il sig. Albion Jashari, (tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco);
5. il sig. Samuel Di Natale, (tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco);
6. il sig. Samuele Rattin, (tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco);
7. il sig. Ajmen Saliu, (tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco);
8. la società ASD FC Primorje 1924,

“per rispondere:

1. Il sig. Roberto Zuppin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Primorje 1924: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, e comunque non impedito, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Primorje 2016, la partecipazione alla gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022 valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, dei calciatori sigg.ri Federico Ghidini, Albion Jashari, Samuel Di Natale, Samuele Rattin e Ajmen Saliu, nonostante gli stessi fossero tesserati per la società ASD Montebello Don Bosco;

2. il sig. Nicola Gigante, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD FC Primorje 1924: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022 valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, nella quale sono stati indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Federico Ghidini, Albion Jashari, Samuel Di Natale, Samuele Rattin ed Ajmen Saliu, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per tale società;

3. il sig. Federico Ghidini, all'epoca dei fatti calciatori tesserati con la società ASD Montebello Don Bosco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 29.9.2021 per la società ASD Montebello Don Bosco;

4. il sig. Albion Jashari, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 29.9.2021 con la società ASD Montebello Don Bosco;

5. il sig. Samuel Di Natale, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 30.9.2021 per la società ASD Montebello Don Bosco;

6. il sig. Samuele Rattin, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 29.9.2021 per la società ASD Montebello Don Bosco;

7. il sig. Ajmen Saliu, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 29.9.2021 per la società ASD Montebello Don Bosco;

8. la società ASD FC Primorje 1924 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Zuppin, Nicola Gigante, Federico Ghidini, Albion Jashari, Samuel Di Natale, Samuele Rattin ed Ajmen Saliu, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 18 novembre 2022, è stata fissata l'udienza del 15.12.2022.

All'udienza predetta dinanzi al TFT sono comparsi: la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto; il sig. Roberto Zuppin, per sé e per conto della ASD FC Primorje 1924; i sig.ri Luigi Rattin e Marialuisa Brazzatti, quali genitori di Samuele Rattin; la sig.ra Evelina Colombo, madre di Federico Ghidini che compare anche (giuste deleghe dimesse) anche per conto di Saliu Amir e di Saliu Almira, genitori di Ajmen Saliu; Di Natale Ilaria, madre di Samuel Di Natale; di Bekim Jashari e di Emine Jashari, genitori di Albion Jashari. Non è comparso il sig. Nicola Gigante.

Istanze pre-dibattimentali

Prima dell'apertura del dibattito il sig. Zuppin per sé e per la società AD FC Primorje 1924 ha chiesto di poter definire la propria posizione ai sensi dell'art. 127 C.G.S. concordando con il rappresentante della Procura Federale l'applicazione della sanzione disciplinare alle condizioni di cui all'art. 127 co. 4 CGS nella seguente misura:

- per il sig Zuppin: sanzione base - inibizione di mesi 3; diminuzione di 1/3 – inibizione di mesi 2; sanzione finale = inibizione di mesi 2.

Segue Decisioni del T.F.T.

- per la società: sanzione base euro 300,00 di ammenda; riduzione di 1/3 euro 200,00 di ammenda; sanzione finale = euro 200,00 di ammenda oltre a punti 1 (uno) di penalizzazione a carico della Squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 della stessa ASD FC Primorje 1924, da scontarsi nel campionato in corso.

Il TFT, preso atto dell'istanza congiunta, si è riservato di deliberare sul punto all'esito del dibattimento, disponendo procedersi oltre nei confronti dei giocatori in epigrafe e del sig. Nicola Gigante dirigente accompagnatore del ASD FC Primorje 1924 all'epoca dei fatti.

Il dibattimento.

Si è quindi proceduto all'apertura del dibattimento nei confronti dei soli altri soggetti incolpati.

Data la parola alla Procura Federale, la stessa sulla base degli atti di indagine ribadisce la responsabilità degli incolpati.

Viene quindi data la parola alle parti presenti, che evidenziano la totale estraneità dei giocatori rispetto alle imputazioni mosse e si associano alla richiesta formulata dalla sig.ra Colombo di sentire il sig. Nicola Bavila della società ASD FC Primorje 1924, quale persona informata sui fatti.

Su questa ultima richiesta, il rappresentante della Procura Federale si rimette.

Ritenuta la rilevanza della prova richiesta, il TFT ammette l'audizione del sig. Nicola Bavila, che si dichiara Responsabile del Settore Giovanile della società ASD FC Primorje 1924.

Il sig. Nicola Bavila dichiara che:

- l'organizzatore del Torneo aveva esibito un regolamento (tramite messaggistica whatsapp) dove non erano previsti prestiti;
- la circostanza era stata evidenziata, ma il Responsabile del Settore Giovanile dell'Aris San Polo (sig. Mauro BRIZZI, nel frattempo deceduto) aveva dichiarato che il regolamento sarebbe stato integrato, permettendo i prestiti;
- la società si era affidata alle sue dichiarazioni;
- i ragazzi nulla sapevano al riguardo.

Conclusa l'audizione, il TFT ha invitato le parti a dimettere le loro conclusioni.

Il rappresentante della Procura Federale, nel richiamare gli esiti delle indagini compiute, ha nuovamente concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti in ordine agli illeciti rispettivamente ascritti e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- quanto a Nicola Gigante, mesi tre di inibizione;
- quanto a Ajmen Saliu, Samuele Rattin, Samuel Di Natale, Albion Jashari, Federico Ghidini, 3 (tre) giornate di squalifica ciascuno.

Per i giocatori da lei rappresentati, la sig.ra Colombo ha concluso ribadendo che tutto era stato seguito dai dirigenti delle due società (Montebello e Primorje), che la società Asd Montebello Don Bosco aveva confermato il prestito, tant'è che aveva rilasciato i nulla osta informando le relative famiglie e che i calciatori nulla sapevano delle regole del torneo, così come confermato anche dal soggetto audito.

Ha quindi richiesto l'assoluzione per ognuno degli incolpati.

A tali e richieste assolutorie si sono associate le altre parti presenti.

All'esito il Collegio si è riservato la decisione.

La motivazione.

Il deferimento merita parziale accoglimento, nei limiti e termini che seguono.

Quanto alla posizione personale del sig. Zuppin e della ASD FC Primorje 1924, il TFT ritiene di accogliere l'istanza di definizione ai sensi dell'art. 127 CGS.

Al riguardo i fatti contestati non sono in discussione, risultando provati dalla Procura Federale ed essendo stati ammessi dalle stesse parti incolpate.

Segue Decisioni del T.F.T.

Premesso che il TFT del Friuli Venezia Giulia, acquisito l'accordo con la Procura Federale, è tenuto a verificarne la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione dimessa. L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Si passano quindi a vagliare le altre posizioni residue.

Quanto alla posizione personale del sig. Nicola Gigante, il TFT ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale. Anche qui la materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalla società di appartenenze del Gigante. La parte non ha nemmeno considerato la possibilità di aderire al c.d. "patteggiamento", previsto dal CGS agli artt. 126 e 127, al fine di ridurre le sanzioni richieste. La mancata presenza in udienza, oltre a dimostrare disinteresse, non ha altresì consentito allo scrivente Tribunale di valutare eventuali tesi difensive dell'incolpato. Resta ferma e provata, dunque, la responsabilità del dirigente per i fatti a lui direttamente ascritti e, nel contempo, risulta congrua e proporzionata ai fatti la sanzione richiesta di tre mesi di inibizione.

La posizione dei giocatori deferiti si presenta invece diametralmente opposta.

È ben vero che il regolamento non presentava la possibilità di prestiti, ma è altrettanto vero che la ASD Montebello Don Bosco, società di appartenenza dei tesserati, nulla aveva eccepito in merito al prestito e aveva altresì comunicato ai giocatori la loro cessione momentanea in occasione della partita del 23.05.2022 tra Aris San Polo e Primorje 1924. Non solo ai giocatori era stato comunicato il prestito, ma erano anche stati emessi i relativi nulla osta al loro trasferimento temporaneo presso la società Primorje 1924.

Dagli atti di indagine non risultano sussistere i presupposti per fondare un giudizio di rimproverabilità della condotta nei confronti dei calciatori deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte con i rispettivi capi di incolpazione, non avendo gli stessi coscientemente o colposamente partecipato alla richiesta di trasferimento temporaneo da una società all'altra per partecipare al torneo U17 in questione.

Gli stessi giocatori hanno in realtà *subito* tale fatto, confidando nelle indicazioni della propria società di appartenenza e rimanendo, allo stesso tempo, assolutamente all'oscuro delle regole del torneo a cui andavano a partecipare.

Va soggiunto che, a fronte della richiesta dell'ASD FC Primorje 1924, era precipuo onere della società ASD Montebello Don Bosco (e non dei suoi tesserati) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal Torneo in merito ai prestiti.

La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell'errore incolpevole e della buona fede soggettiva quali cause di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l'elemento soggettivo dell'illecito, depurando la condotta di quel necessario *minimum* di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive (vedasi in tal senso: TFN Sez Disciplinare, Decisione/0039/TFNSD-2022-2023; CSA Nazionale C.U. N. 099/CSA 2018/2019 decisioni relative al C.U. n. 089/CSA– riunione del 01.02.2019; Corte Giust.Fed. 08.11.2012 n.1, C.U. 02.01.2013 n.126/CGF).

Dalla non riconducibilità oggettiva e soggettiva delle condotte ai calciatori deferiti, discende in conseguenza l'assenza di responsabilità in capo agli stessi che vanno quindi prosciolti da ogni addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. Roberto ZUPPIN dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 2 (due) (sanzione base mesi 3) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla Società **ASD FC Primorje 1924**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS, nei termini di euro 200,00 di ammenda (sanzione base euro 300,00) alle condizioni di cui all'art. 127 co. 4 CGS., oltre a punti 1 (uno) di penalizzazione a carico della Squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 della stessa ASD FC Primorje 1924, da scontarsi nel campionato in corso;

Segue Decisioni del T.F.T.

- quanto al sig. Nicola GIGANTE, gli irroga la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre):
- quanto ai calciatori **Ajmen SALIU, Samuele RATTIN, Samuel DI NATALE, Albion JASHARI, Federico GHIDINI**, li proscioglie da ogni addebito.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 15.12.2022, tenutasi in Udine, presso la sede della Delegazione di Udine, P.le Repubblica Argentina 3 c/o Stadio Friuli Dacia Arena, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 11/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Martino Toffoletto, ASD GEMONESE

Il deferimento: con atto del 22 novembre 2022 la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione disciplinare il sig Martino TOFFOLETTO, la Società ASD GEMONESE per rispondere delle seguenti condotte:

- sig. Martino TOFFOLETTO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gemonese:
 - della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Roianese - A.S.D. Gemonese disputata il 14.6.2022 e valevole per il Torneo "Bernardis Scussolino" Under 20, dapprima calciato con violenza il pallone non in gioco che colpiva alla schiena il calciatore della squadra avversaria sig. Andrea Caprioli e poi, nel successivo parapiglia venutosi a creare a motivo dell'immediata reazione che tale gesto suscitava nei tesserati della società A.S.D. Roianese, colpito con un pugno all'altezza della bocca il calciatore sig. Lorenzo Giorgiesi, calciatore tesserato per la A.S.D. Roianese; nonché ancora per avere, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, colpito con pugni e gomitate sulla testa il sig. Slobodan Przic, anch'egli calciatore tesserato per la A.S.D. Roianese;
- la soc. A.S.D. GEMONESE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Martino TOFFOLETTO, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione: all'ora fissata per la convocazione sono presenti per i deferiti il sig. Massimiliano GUBIANI, con delega del presidente della Società ASD GEMONESE, sig. Giuseppe Pretto (per conto della stessa), e altresì il sig. Martino TOFFOLETTO in persona.

Prima dell'apertura del dibattimento la Procura Federale, il sig. TOFFOLETTO e il sig. GUBIANI, nell'interesse della ASD GEMONESE, si accordavano per definire il procedimento con sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS, nei seguenti termini:

- euro 666,67 a carico della Società (sanzione base euro 1.000,00);
- giornate 7 (sette) di squalifica per la posizione del calciatore (sanzione base 10 giornate), da scontarsi nel campionato di competenza.

La motivazione Il TFT – Friuli Venezia Giulia, acquisito l'accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare, oltre che la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti, la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale di Udine di valutare quanto accaduto al termine dell'incontro ASD Roianese – ASD Gemonese disputato il 14.6.2022, valevole per il Torneo "Bernardis Scussolino", in quanto "in base al rapporto del direttore di gara, era stato possibile assumere decisioni parziali" come emerge dal Comunicato Ufficiale n. 83 del 23.6.2022 della Delegazione Provinciale di Udine. Il referto arbitrale riportava l'espulsione del sig TOFFOLETTO Martino, calciatore tesserato per la società A.S.D. GEMONESE, per aver reagito in modo violento a gara terminata a una provocazione verbale proveniente dal sig Pischianz Francesco (come da supplemento di referto), calciatore tesserato per la società A.S.D. Roianese (a sua volta espulso dopo i tre fischi finali per doppia ammonizione), cercando di colpire con pugni un avversario.

Oggetto d'indagine le circostanze che avevano innescato la rissa, ossia la frase che avrebbe scatenato la reazione del TOFFOLETTO e l'effettiva consumazione dell'illecito (il direttore di gara non aveva percepito la frase che aveva innescato la rissa e non ha visto se vi fossero stati colpi sferrati da alcuni tesserati che ne avessero colpito altri).

I fatti oggetto della segnalazione hanno trovato riscontro e dimostrazione negli atti formati e nei documenti acquisiti nel corso dell'attività inquirente, all'esito della quale è emerso che il sig. TOFFOLETTO Martino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gemonese, dopo il termine della gara A.S.D. Roianese - A.S.D. Gemonese disputata il 14.6.2022, valevole per il Torneo "Bernardis Scussolino" Under 20, per sfogare la delusione che gli aveva procurato la sconfitta della sua squadra, calciava con violenza il pallone, ormai non più in gioco, colpendo alla schiena il calciatore della squadra avversaria sig. Andrea Caprioli e poi, nel successivo parapiglia venutosi a creare, reagiva con aggressività, colpendo con un pugno all'altezza della bocca il calciatore sig. Lorenzo Giorgiesi, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Roianese; nonché, ancora, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, colpiva con pugni e gomitate sulla testa il sig. Slobodan Przic, anch'egli calciatore tesserato per la A.S.D. Roianese.

A fronte di tali risultanze istruttorie appare irrilevante che l'arbitro non avesse riportato l'episodio nel referto arbitrale, limitandosi a dichiarare di non aver sentito o visto nulla, ma solo di aver raccolto le lamenti dei calciatori a fine gara, laddove, alla stregua della giurisprudenza della Corte Federale, il referto arbitrale "pur facendo piena prova" di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del *quod non*, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta *aliunde*, ad esempio dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).

In particolare, risulta accertata la condotta violenta del sig TOFFOLETTO che consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta connotata da una certa gravità, attesa la molteplicità di episodi accaduti in rapida successione (pugni e gomitate gli avversari), veniva preceduta da circostanza riconducibile a condotta antisportiva (art 39 CGS), consistente nell'aver calciato con violenza il pallone che colpiva alla schiena Andrea Caprioli, giocatore avversario che si trovava sulla traiettoria e che si può identificare come «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto in occasione della gara» come anche evidenziato da recente giurisprudenza dell'intestato TFT-SD (decisione n 3/2022-2023 – CU n 18 del 02.09.2022).

Le circostanze in fatto ricalcano dunque le fattispecie in diritto identificate nel combinato disposto degli articoli 4 comma 1, nonché 38 e 39 comma 1 CGS.

Segue Decisioni del T.F.T.

Altresì da tali atti e comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. GEMONESE, per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Martino TOFFOLETTO.

Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di patteggiamento, alla luce delle istanze istruttorie il TFT-FVG ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, sia in ordine alla posizione del sig. Martino TOFFOLETTO che dell' ASD GEMONESE.

Così come congrua e corretta appare la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti. L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. **Martino TOFFOLETTO** dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 7 (sette) giornate (sanzione base dieci giornate) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla Società **ASD GEMONESE**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS, della ammenda di euro 666,67 (sanzione base euro 1.000) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127 co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

ERRATA CORRIGE

Nessuna Comunicazione.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 23/12/2022

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik